

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 113

La Commissione esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto;

premessi che:

- nell'ambito della riforma dell'ordinamento forense, attuata con legge n. 247 del 31 dicembre 2012, si è riconosciuta - con l'articolo 9 della legge medesima - agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista all'esito di un percorso formativo almeno biennale ovvero per comprovata esperienza nel settore di specializzazione
- la determinazione delle modalità per conseguire il titolo di avvocato specialista è delegata ad apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del Consiglio nazionale forense, dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 247 del 2012, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;
- in attuazione del citato articolo 9, comma 1, quindi, il Ministro della giustizia ha adottato lo schema di decreto in esame concernente "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) l'articolo 2, comma 3, dello schema risulta essere ben calibrato nella determinazione della particolare fattispecie disciplinare del millantato titolo di avvocato specialista. Invero, a tal proposito, la mancata determinazione della sanzione comminata per il suddetto illecito disciplinare appare essere rispettosa dell'autonomia regolamentare concessa dall'ordinamento statale al Consiglio nazionale forense, quale organo di organizzazione e gestione dell'ordinamento forense, e, dunque, non meritevole di alcuna modifica;
- b) l'articolo 3 dello schema di decreto stabilisce che l'avvocato specialista possa conseguire il titolo esclusivamente in una sola delle aree di specializzazione elencate nella Tabella A, ad esso allegata. Al riguardo, si osserva come la portata di tale previsione appaia irragionevolmente restrittiva rispetto alla norma primaria dell'articolo 9 della legge n. 247 del 2012 poiché, non consentendo la specializzazione in altra materia, non permetterebbe un inquadramento coerente con le attività professionali concretamente svolte dall'avvocato. Ciò in quanto alcune delle materie specialistiche previste dalla Tabella A sono, tra loro, affini ed è verosimile che, nella pratica, il professionista possa esercitare la propria attività in ciascuna di esse. Pertanto - al pari di quanto osservato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato - si ritiene opportuna una modifica della suddetta disposizione, che consenta all'avvocato di conseguire il titolo di specialista in almeno due aree di specializzazione. Si suggerisce, peraltro, di precisare che per il conseguimento di ciascun titolo di specializzazione sia sempre necessario osservare i percorsi stabiliti dagli articoli 7 e 8;
- c) in relazione alla Tabella A, allegata allo schema in esame, si ritiene necessaria una più ampia e puntuale individuazione delle aree di specializzazione e dei rispettivi ambiti di competenza;
- d) l'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto appare eccessivamente restrittivo allorché fornisce un'elencazione tassativa delle istituzioni autorizzate a organizzare i corsi di specializzazione per conseguire il titolo di avvocato specialista. Non può, infatti, non considerarsi come non tutte le Università legalmente riconosciute (ed inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca)

siano dotate di Facoltà al loro interno, le quali, a ben vedere – a seguito della riforma di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – risultano esser presenti solo in rare realtà accademiche che, per ragioni di estensione, presentano due o più Dipartimenti di giurisprudenza al loro interno. Tale disposizione difetta viepiù della mancata previsione dei Corsi di Laurea tra le articolazioni in grado di organizzare i suddetti corsi di specializzazione i quali, viceversa, rappresentano effettivamente lo strumento per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca a livello universitario. A tal proposito – osservata e constatata la scelta del Ministero della giustizia di voler procedere all'interpretazione della previsione contenuta nell'articolo 9, comma 3, ampliando a tal fine le istituzioni autorizzate – si suggerisce l'inclusione dei corsi di laurea tra le articolazioni di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto;

e) sempre in relazione all'articolo 7, comma 1, si ritiene necessario - in coerenza con il disposto dell'articolo 9 della legge n. 247 del 2012 - sostituire le parole "organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dagli ambiti di giurisprudenza" con le seguenti "organizzati presso le Facoltà, i Dipartimenti e gli ambiti di giurisprudenza";

f) appare perfettamente coerente con le finalità della legge n. 247 del 2012, l'attribuzione in via esclusiva della competenza di organizzare i suddetti corsi di specializzazione all'Università – nelle sopra specificate articolazioni – ad opera dell'articolo 7, commi 1 e 2, del presente schema di decreto, quale *locus loci* nel quale conseguire il titolo di avvocato specialista. È, infatti, evidente la *ratio legis* sottostante alla previsione descritta dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, la quale a ben vedere conferma – laddove ve ne fosse bisogno – il preminente ruolo riconosciuto all'Università, quale sede non già solo di formazione e sviluppo di sapere strettamente scientifico di tipo accademico ma altresì quale luogo in cui trovano espressione lo sviluppo e l'implementazione di quelle attitudini e competenze che fisiologicamente caratterizzano la professione legale. D'altronde, tale previsione si pone perfettamente in linea con l'istituzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 1982. Diversamente, d'altronde, non potrebbe disporsi – per esempio, istituendo una competenza concorrente con enti non universitari – giacché non solo si ripenserebbero scelte ormai sedimentate e metabolizzate dal sistema, ma ci si porrebbe in grave contrasto con la chiara previsione della norma primaria di cui all'articolo 9 della legge n. 247 del 2012 che, chiaramente, attribuisce in via esclusiva agli Atenei l'organizzazione e la gestione dei "percorsi formativi" rimettendo espressamente a questi ultimi la scelta di stipulare eventuali convenzioni con il Consiglio nazionale forense o con gli Ordini degli avvocati. Si desume da ciò che il legislatore ha inteso attribuire e riservare alle Università l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi. Con la conseguenza che l'attribuzione in sede regolamentare di analoga competenza al Consiglio nazionale forense e ai Consigli dell'ordine sarebbe in contrasto con la legge, cui il regolamento dà attuazione, e, pertanto illegittima.

g) in relazione agli articoli 8 e 11, si ritiene necessario che gli stessi siano modificati inserendo in entrambi, dopo le parole "la produzione di", la parola "specificata" e sopprimendo in ciascuno dei due articoli le parole da "comprovante" fino a "per anno".